

Sesto motivo: Errore di diritto nello stabilire che «alla luce dell'articolo 60, paragrafo 2, e dell'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento n. 1907/2006, si deve concludere che solo i dati relativi alle proprietà intrinseche di una sostanza che sono state incluse nell'allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 sono rilevanti per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 60, paragrafo 4».

Settimo motivo: Errore in diritto nell'interpretazione del Tribunale del principio di precauzione.

- 
- (<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 18 giugno 2019 dalla Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 aprile 2019, causa T-371/17, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione**

**(Causa C-466/19 P)**

(2019/C 263/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

## **Parti**

**Ricorrenti**: Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, avvocato, M. Davilla, dikigoros)

**Altra parte nel procedimento**: Commissione europea

## **Conclusioni delle ricorrenti**

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza oggetto dell'impugnazione;
- annullare la decisione C(2017) 2258 final della Commissione, del 31 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (<sup>1</sup>) nel procedimento AT.39711 — Qualcomm (prezzi predatori) (in prosieguo la «decisione»);
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché assuma le sue determinazioni sulla base della sentenza della Corte di giustizia, e
- condannare la Commissione europea al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

## **Motivi e principali argomenti**

Primo motivo in diritto: il Tribunale ha ommesso di affrontare gli argomenti sollevati dal ricorrente.

Secondo motivo in diritto: la conclusione che la decisione fosse adeguatamente motivata si fonda su errori manifesti di fatto, di diritto e su un ragionamento inadeguato.

Terzo motivo in diritto: la conclusione che l'informazione richiesta dalla decisione fosse necessaria si fonda su errori manifesti di diritto e di fatto, su una distorsione del quadro probatorio, su un ragionamento inadeguato e su un'omessa considerazione di tutte le pertinenti prove.

Quarto motivo in diritto: la conclusione che l'informazione richiesta dalla decisione fosse proporzionata si fonda su errori manifesti di fatto, su una distorsione del quadro probatorio e su un ragionamento inadeguato.

Quinto motivo in diritto: il Tribunale ha erroneamente applicato le norme che disciplinano l'onere della prova riguardanti presunte violazioni dell'articolo 102 TFUE.

Sesto motivo in diritto: il Tribunale ha tratto conclusioni che violano il principio volto a evitare l'autoincriminazione.

---

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

---